LEGISLATURA XXIII - 1º SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1909

essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori comprovato da certificati dell'ufficio competente del Genio civile.

(È approvato).

Art. 9.

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire che il consorzio anticipi la quota dovuta dallo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.

La restituzione è fatta in un numero di annualità non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.

Col decreto ministeriale che approva il progetto e la convenzione si impegnano le annualità pattuite sul fondo di cui all'articolo 34.

Invece di articolo 34 quideve dirsi articolo 35, poichè, come già fu annunziato dal Governo, vi è un articolo nuovo che prenderà il numero 30.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Bignami; ne ha facoltà.

BIGNAMI. Io domanderei all'onorevole ministro se, per meglio armonizzare la struttura della legge, non credesse opportuno di trasportare quest'articolo nel capo 4º in cui si parla di anticipazioni di spese per opere di navigazione e di farvi una piccola aggiunta. Siccome anche per le vie navigabili della quarta classe vi può essere il concorso dello Stato, così domanderei al ministro se non stimi opportuno di modificare l'articolo in questo modo: « Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire che il consorzio per opere di terza classe e, nel caso che lo Stato abbia a concorrere, anche per quelle di quarta classe, anticipi la quota dovuta, ecc. ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Il caso disciplinato dall'articolo 9 è diverso da quello disciplinato dagli articoli 30 e seguenti, che riguardano le anticipazioni fatte da enti morali, da società, da private persone, mentre qui si tratta di anticipazioni fatte dai Consorzi della quota, che poi dovrà essere corrisposta dallo Stato. Pertanto voglia l'onorevole Bignami credere a me, che ho studiato amorosamente il disegno di legge, esser necessario per la sua economia e semplicità lasciare le cose

come con l'approvazione della Commissione sono proposte.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Bignami non insiste, e non vi sono altre osservazioni, pongo a partilo l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

Mediante decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, si dichiara la costituzione del Consorzio, e si ripartiscono fra i consorziati, per aliquote fisse, gli oneri, in proporzione dell'interesse di ognuno, valutato secondo le norme del regolamento.

Contro il decreto reale è ammesso il ricorso alla Sezione V del Consiglio di Stato

(È approvato).

Art. 11.

L'assemblea del Consorzio è costituita dai Delegati delle provincie e comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali.

Essa può ammettere a far parte del Consorzio altri enti morali o persone giuridiche, Società civili, industriali e commerciali legalmente costituite, e particolari individui che ne facciano domanda, determinando quale debba essere la quota di contribuenza e la corrispondente rappresentanza di ciascun ammesso.

Alle assemblee del Consorzio può sempre intervenire, senza voto deliberativo, un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici.

Le deliberazioni dell'assemblea e della deputazione consorziale sono regolate e rese esecutive nei modi e con le formalità prescritte per l'amministrazione delle provincie.

Esercitano rispettivamente le loro attribuzioni sui Consorzi e sugli assuntori privati il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della provincia nella quale il Consorzio o l'ente o privato assuntore ha la sua sede.

(È approvato).

Art. 12.

Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze, o comunque comprometta l'economia, l'ordinamento ed il fine del consorzio, può, su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere